

ALL. A)

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE**

**SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DELLE AUTONOMIE LOCALI.
LOGISTICA E FLUSSI DOCUMENTALI**

Capitolato Speciale Descrittivo

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA REGIONE UMBRIA, GIUNTA REGIONALE.**

LOTTO 1: SEDE DI PERUGIA CIG: 7862782CF5

LOTTO 2: SEDE DI TERNI CIG: 7862799AFD

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusi i servizi di revisione e bollino blu), assistenza e soccorso stradale per gli automezzi in dotazione alla Regione Umbria, Giunta Regionale, sede di Perugia e sede di Terni, di cui agli allegati elenchi:

- Lotto n.1 (All. 1);
- Lotto n.2 (All. 2).

Il servizio richiesto comprende anche interventi di riparazione di carrozzeria di lieve entità.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, gli elenchi di cui ai predetti allegati dovessero variare nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli, questa non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e /o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore.

Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme di interventi preventivi, programmati e di controllo riguardanti la fornitura e/o la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni in base agli intervalli della percorrenza come da indicazioni della Casa costruttrice del veicolo o della singola parte da sostituire (es.: pastiche freni, sostituzione marmitta, frizione, cinghia di distribuzione, pompa acqua, pompa carburante, revisione motore, cambio).

Rientrano nella manutenzione ordinaria: spazzole tergicristalli, filtri, olio e liquidi

Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento meccanico, elettrico o elettronico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare le condizioni di funzionalità del veicolo anche a garanzia scaduta o non operante.

Revisione e bollino blu : revisioni e controlli dei gas di scarico come da normativa vigente.

Soccorso stradale: diurno/notturno/festivo

Riparazioni di carrozzeria: vetri e cristalli, inserimento/cancellazione scritte, ammaccature....

Considerato che gli automezzi regionali si trovano ubicati presso le sedi regionali di Perugia e Terni, si ritiene opportuno una suddivisione del servizio in lotti al fine di garantire la tempestività e l'economicità degli interventi oggetto del presente capitolato:

Lotto 1 – sede di Perugia

Lotto 2 – sede di Terni

E' possibile presentare offerta per uno o più lotti.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PERSONALE A SUPPORTO.

Il Responsabile unico del procedimento di cui alla presente gara è il Sig. Massimo Ciri, Responsabile della Sezione Attività Amministrativa e Finanziaria – Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali, come da Determinazione direttoriale n.3349/2019, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 47/2019; il CIG descritto in oggetto è stato pertanto acquisito da parte del predetto Responsabile.

Il Rup, per il servizio in oggetto, riveste anche la qualifica di Direttore di esecuzione del contratto come indicato nella Determinazione Direttoriale n. 3349/2019;

Nell'espletamento dei propri compiti, secondo le procedure e con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento regionale approvato con D.G.R. n. 47/2019, si avvale del

supporto della Sig.ra Tiziana Parretti, dipendente in servizio presso il Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali, come da apposita nota trasmessa al competente Direttore regionale ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 47/2019;

Il personale che svolgerà le funzioni di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento regionale approvato con la citata D.G.R. n. 47/2019 è il Sig. Sergio Magliocchetti, Dipendente in servizio presso il Servizio Provveditorato, gare e contratti, come da apposita nota trasmessa al competente Direttore regionale, ancora ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 47/2019.

ART. 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo massimo stimato posto a base d'asta, per il servizio oggetto dell'appalto, è pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) oltre IVA, così composto:

- Euro 126.000,00 (centoventiseimila/00) oltre IVA nella misura di legge, per il contratto affidato all'esito della presente procedura, per la durata di mesi trentasei (36);
- Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA nella misura di legge, per eventuale proroga di cui all'art.106 comma 11, per la durata di mesi quattro (4) e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'importo complessivo stimato per ciascun singolo lotto oggetto dell'appalto è così individuato:

Lotto 1 sede di Perugia: € 78.000,00; opzione di proroga € 8.666,67 per un totale stimato pari ad € 86.666,67

Lotto 2 sede di Terni: € 48.000,00; opzione proroga € 5.333,33 per un totale stimato pari ad € 53.333,33

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, l'importo posto a base di gara comprende i costi stimati per la manodopera per un importo totale di Euro 24.480,00 (ventiquattromilaquattrocentottanta/00), IVA esclusa, così suddivisi:

- **Lotto 1** = € 17.160,00 (diciasettemilacentosessanta/00)
- **Lotto 2** = € 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00)

La suddetta stima è stata calcolata in base alle ore impegnate per tale servizio nei contratti già stipulati da questa amministrazione per prestazioni analoghe.

A fronte dell'effettuazione delle prestazioni contrattuali sarà corrisposto dalla stazione appaltante un importo orario fisso pari ad euro 20,00, al netto dell'IVA, a titolo di costo orario del lavoro (calcolato tenendo conto sia delle tabelle ministeriali che dei principali contratti applicati al settore metalmeccanici-artigianali attualmente in vigore).

L'ammontare del servizio sarà determinato in forma definitiva nel contratto di appalto con l'aggiudicatario, in relazione all'offerta economica presentata in sede di gara.

Il contratto è a misura. L'importo contrattuale verrà pertanto corrisposto in base alla realizzazione degli interventi commissionati dalla stazione appaltante con apposita richiesta di intervento.

Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dall'amministrazione regionale.

Ai sensi di quanto disposto da ANAC con la Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, per l'appalto oggetto del presente capitolato, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro, trattandosi di prestazioni contrattuali la cui esecuzione verrà effettuata esclusivamente al di fuori degli uffici della stazione appaltante.

ART. 4 - FONTI DI FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria dell'affidamento del servizio, oggetto del presente capitolato, pari ad Euro 170.800,00 (centosettantamilaottocento/00) IVA compresa, è data da risorse autonome e trova copertura sui competenti Capitoli: B0500_S; B0502_S del Bilancio regionale EE.FF. 2019/2020/2021/2022.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le prestazioni, oggetto del presente capitolato, verranno acquisite mediante procedura negoziata da aggiudicare, secondo quanto previsto all'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, in quanto i servizi richiesti sono di natura standardizzata.

Il servizio, oggetto del presente capitolato, sarà affidato mediante pubblicazione di "avviso pubblico seguito da procedura attivata all'interno del servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l.", ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 s.m.i., al fine di individuare una ditta idonea alla realizzazione del servizio in questione.

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio, oggetto del presente capitolato è fissata in mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario di ogni singolo lotto e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale massimo qualora questa condizione si verifichi prima della scadenza temporale.

Qualora non si raggiunga l'esaurimento dell'importo alla scadenza del terzo anno, il contratto si intende concluso senza che l'appaltatore abbia diritto ad ulteriori compensi.

E' prevista l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., per mesi 4 (quattro) e comunque per il tempo strettamente necessario alla continuazione del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Qualora ci si avvalga dell'opzione di proroga come sopra riportato, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato alle medesime condizioni per il periodo indicato dall'Amministrazione regionale.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che il costo complessivo degli importi che verranno erogati all'aggiudicatario del contratto – tenuto conto anche degli interventi aggiuntivi e dell'estensione di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 – dovranno essere inferiori, in ogni caso, all'importo complessivo di euro 221.000,00 al netto dell'IVA, corrispondente alla soglia di rilievo europeo vigente al tempo dell'indizione della presente procedura di gara.

ART. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla procedura di gara sono fissati i seguenti requisiti di ammissione:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca-Cantieri);
- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014 reperibile al seguente link: http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863 ; in caso di

raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;

- dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'esercizio di attività coerente con quella oggetto del capitolato; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

ART. 8- MODALITÀ DEL SERVIZIO

Al fine di consentire la regolare esecuzione del contratto – con riferimento, in particolare, alla realizzazione dei servizi di riparazioni meccaniche, l'aggiudicatario dovrà dimostrare, all'atto della sottoscrizione del contratto, la disponibilità di una sede operativa situata all'interno del territorio della Regione Umbria che dovrà essere opportunamente documentata. A norma dell'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001, per «unità locale» si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti. La sede operativa deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio ed è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale.

La sede operativa dell'appaltatore deve trovarsi: per il Lotto n. 1 entro un raggio di 15 Km (distanza calcolata Via Michelin percorso più breve) dalla sede regionale dell'autoparco: Palazzo Broletto – Via M. Angeloni n. 64 – Perugia;

per il Lotto n. 2 entro un raggio di 15 Km (distanza calcolata Via Michelin percorso più breve) dalla sede regionale dell'autoparco: Piazzale Bosco n. 3 – Terni.

Il requisito della distanza è necessario ai fini del contenimento dei costi e dei tempi di viaggio.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'amministrazione, per tutta la durata del contratto, un apposito servizio di assistenza per la ricezione e gestione delle richieste di intervento con un numero di telefono ed email dedicati.

Tale servizio dovrà essere disponibile tutti i giorni dell'anno 24h su 24.

Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte e con l'impiego di materiali delle migliori qualità rispondenti alla normativa tecnica di legge.

Le prestazioni contrattuali minime che dovranno essere realizzate dall'aggiudicatario del contratto, come integrate dall'offerta economica presentata ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, sono le seguenti:

- Fornire listini ricambi e tempari delle case madri, aggiornati, in formato informatico
- Trasmettere all'amministrazione, tramite posta elettronica, il preventivo di spesa come meglio dettagliato al successivo art. 9;
- Ricoverare e custodire al coperto ed in luogo non accessibile ad estranei gli

autoveicoli consegnati dall'amministrazione per la riparazione;

- Effettuare eventuali collaudi su strada soltanto apponendo ai veicoli la propria "targa prova";
- Restituire, su richiesta dell'amministrazione, le parti/materiali sostituiti;
- Utilizzare solo parti di ricambio originali o conformi agli originali (equivalenti ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e dalle stesse autorizzate.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra riportato, gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese della ditta affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti di cui al presente capitolato;

- Smaltimento degli autoricambi e dei consumabili sostituiti ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. Il mancato rispetto della normativa, accertato da parte dell'amministrazione, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva;
- Garantire la priorità di intervento sugli automezzi dell'Amministrazione e la riconsegna degli stessi nei termini concordati con il personale dell'Amministrazione;
- Riconsegnare gli automezzi dell'amministrazione in perfetta efficienza, consegnando al personale regionale che effettua il ritiro, il prescritto documento fiscale dal quale risultino: gli elementi identificativi dell'automezzo, il chilometraggio percorso e gli interventi manutentivi effettuati sull'automezzo medesimo;
- Rispondere dei danni eventualmente arrecati agli automezzi in riparazione dal momento dell'affidamento a quello della restituzione, anche se causati da terzi, così come di quelli subiti da persone e cose, ivi compresi gli automezzi medesimi, in conseguenza di errata o mancata esecuzione di interventi manutentivi.

L'aggiudicatario è tenuto a redigere una scheda, all'atto della consegna del veicolo da parte dell'amministrazione, da cui risulti:

- ✓ data ed orario di accettazione del mezzo;
- ✓ nominativo di chi consegna il mezzo
- ✓ chilometraggio risultante al momento della consegna
- ✓ ogni altra informazione ritenuta utile all'esito dell'intervento
- ✓ data ed orario di riconsegna del mezzo
- ✓ chilometraggio risultante al momento del ritiro
- ✓ nominativo di chi ritira il mezzo

Tale scheda dovrà essere inviata al referente dell'amministrazione regionale.

Inoltre, sarà cura dell'aggiudicatario, predisporre trimestralmente e consegnare all'amministrazione regionale, una reportistica di monitoraggio relativo a ciascun automezzo con la descrizione dell'intervento eseguito.

Qualora ci fosse l'esigenza di trainare l'automezzo dal garage dell'amministrazione (Via M. Angeloni n. 61 per il Lotto n. 1; Piazzale Bosco, n.3/A per il Lotto n. 2) all'officina dell'aggiudicatario, la chiamata del soccorso stradale ed il relativo trasporto sono da ritenersi gratuiti.

ART. 9 - PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo di spesa, gratuito per ogni mezzo, deve contenere la descrizione dettagliata dei lavori, con indicazione dei tempi d'intervento, dei ricambi/materiali necessari con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari oltre all'indicazione, se trattasi di ricambio originale ovvero di ricambio di concorrenza, numero di ore di manodopera e costi relativi.

Tale preventivo dovrà esser inoltrato al referente dell'amministrazione regionale via email.

L'amministrazione valuterà se procedere o meno all'intervento attraverso comunicazione da inoltrare via email all'aggiudicatario

Eventuali modifiche che si potrebbero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere comunicati immediatamente all'amministrazione e da questa autorizzati. L'invio del preventivo, NON autorizza l'appaltatore all'esecuzione dei lavori, se non in presenza di un positivo riscontro da parte dell'amministrazione.

Pertanto nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dall'amministrazione regionale.

ART. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi da eseguire sugli automezzi oggetto di contratto, dovranno avere un tempo massimo di inizio intervento dopo l'accettazione in officina di 24 ore (in termini assoluti). La consegna del veicolo in officina sarà formalizzata dalla compilazione della scheda di cui all'art. 8.

La prestazione dovrà essere eseguita entro 3 giorni successivi lavorativi dal giorno di consegna ad esclusione di lavori di maggior durata concordati tra il referente tecnico dell'aggiudicatario (capo officina) e il referente dell'amministrazione.

Dall'inizio del 4° giorno lavorativo l'automezzo dovrà essere ritirato.

Gli interventi dovranno essere effettuati in linea con i tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di manutenzione della casa madre (tempario). L'aggiudicatario dovrà assicurare una garanzia pari a quella della casa madre in ordine ai pezzi di ricambio sostituiti a seguito di interventi tecnici. I ricambi dovranno essere originali ovvero di qualità certificata pari all'originale (equivalente) ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e da queste autorizzate.

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa contestazione da parte dell'amministrazione trasmessa tramite PEC. La ditta appaltatrice potrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni.

Qualora al termine dell'istruttoria dovessero continuare a permanere i vizi rilevati, la ditta appaltatrice dovrà provvedere, entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere pena il mancato pagamento del lavoro contestato.

ART. 11- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta economica, che può essere presentata per uno o più lotti così come descritti all'art. 2 del presente capitolato e dovrà essere formulata con indicazione del ribasso unico da applicare per i seguenti elementi di costo, relativamente a ciascun lotto.

A fronte dell'effettuazione delle prestazioni contrattuali sarà corrisposto dalla stazione appaltante un importo orario fisso pari ad euro 20,00, al netto dell'IVA a titolo di costo orario del lavoro (calcolato tenendo conto sia delle tabelle ministeriali che dei principali contratti applicati al settore metalmeccanici-artigianali attualmente in vigore).

Lotto 1 sede di Perugia CIG: 7862782CF5

	Descrizione servizio	Base d'asta	Ribasso percentuale offerto	Peso attribuito	Ribasso ponderale
A	Ribasso sulla ricambistica originale riferita ai listini delle case produttrici per la parte di meccanica/elettrauto	28%		25	
B	Ribasso sulla ricambistica di qualità certificata pari all'originale (equivalente) ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e dalle stesse autorizzate per la parte di meccanica/elettrauto	30%		30	
C	Ribasso sulla ricambistica originale riferita ai listini delle case produttrici per la parte di carrozzeria	10%		4	
D	Ribasso sulla ricambistica di qualità certificata pari all'originale (equivalente) ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e dalle stesse autorizzate per la parte di carrozzeria	12%		7	
E	Olio lubrificante multigrado (SAE 0W30 – 5W30)	30%		15	
F	Soccorso diurno con officina mobile entro	€ 60,00		8	

	50km.				
G	Soccorso diurno con officina mobile oltre 50 km., prezzo al km	€ 1,50		5	
I	Soccorso notturno e festivo con officina mobile entro 50 km.	€ 80,00		4	
L	Soccorso notturno e festivo con officina mobile oltre 50 km., prezzo al km.	€ 1,80		2	
				Totale Ribasso ponderale	

Lotto 1 sede di Terni CIG: 7862799AFD

	Descrizione servizio	Base d'asta	Ribasso percentuale offerto	Peso attribuito	Ribasso ponderale
A	Ribasso sulla ricambistica originale riferita ai listini delle case produttrici per la parte di meccanica/elettrauto	28%		25	
B	Ribasso sulla ricambistica di qualità certificata pari all'originale (equivalente) ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e dalle stesse autorizzate per la parte di meccanica/elettrauto	30%		30	
C	Ribasso sulla ricambistica originale riferita ai listini delle case produttrici per la	10%		4	

	parte di carrozzeria				
D	Ribasso sulla ricambistica di qualità certificata pari all'originale (equivalente) ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e dalle stesse autorizzate per la parte di carrozzeria	12%		7	
E	Olio lubrificante multigrado (SAE 0W30 – 5W30)	30%		15	
F	Soccorso diurno con officina mobile entro 50km.	€ 60,004		8	
G	Soccorso diurno con officina mobile oltre 50 km., prezzo al km	€ 1,50		5	
H	Soccorso notturno e festivo con officina mobile entro 50 km.	€ 80,00		4	
I	Soccorso notturno e festivo con officina mobile oltre 50 km., prezzo al km.	€ 1,80		2	
				Totale Ribasso ponderale	

Le percentuali di sconto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) - da indicare in appositi modelli allegati alla presente procedura presente capitolato come parte integrante e sostanziale (All.ti 3 e 4), dovranno essere **superiori alle percentuali di sconto minime** a base d'asta indicate nella colonna 3, pena esclusione.

Ai vari parametri di ogni singola voce, è attribuito un valore diverso (peso attribuito). Al fine di valutare la migliore offerta economica, si procederà all'attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato ovvero:

TrP=

RPOAx25+RPOBx30+RPOCx4+RPODx7+RPOEx15+RPOFx8+RPOGx5+RPOHx4+RP

Olx2

Legenda:

TrP = totale ribasso ponderale
RPOA = ribasso percentuale offerto parametro A
RPOB = ribasso percentuale offerto parametro B
RPOC = ribasso percentuale offerto parametro C
RPOD = ribasso percentuale offerto parametro D
RPOE = ribasso percentuale offerto parametro E
RPOF = ribasso percentuale offerto parametro F
RPOG = ribasso percentuale offerto parametro G
RPOH = ribasso percentuale offerto parametro H
RPOI = ribasso percentuale offerto parametro I

Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate.

I prezzi offerti sono da intendersi al netto di IVA

Nel caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto disposto all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor prezzo.

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale è disposto dal Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali della Regione Umbria.

L'Amministrazione corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione.

I corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata dalla stazione appaltante una ritenuta pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità della prestazione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il CIG (Codice identificativo gara):
 - o **Lotto 1 sede di Perugia: 7862782CF5**
 - o **Lotto 2 sede di Terni: 7862799AFD**
- il Codice univoco ufficio: **HP0N6I**;
- il numero della determinazione di affidamento;
- il numero dell'impegno contabile assunto a carico del bilancio regionale;
- le modalità di pagamento;
- la descrizione delle prestazioni;
- l'importo per singola prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della prestazione nonché della verifica, mediante acquisizione d'ufficio, del DURC dell'impresa affidataria.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 comma 1 della legge 13 Agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli altri dati previsti all'art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite.

ART. 13 - PENALI

Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

Nel caso di mancato, irregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario, le penali sono stabilite nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate da Regione Umbria mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria.

Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per contro dedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista o il mancato pagamento della prestazione (art.9, ultimo capoverso).

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all'addebito.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e congrua in base alle prescrizioni previste dal presente Capitolato Speciale descrittivo e dalla normativa vigente.

I rapporti fra le parti saranno vincolati mediante stipula di un contratto con la forma della scrittura privata, stipulato in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà provocato la registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge n.32/2019 (Decreto Sblocca.- Cantieri). Il contratto non può essere subappaltato senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 105 del Codice.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte

le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione aggiudicante in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

ART. 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE

La stazione appaltante secondo le modalità indicate dall'articolo 102 del Codice verifica che l'oggetto del contratto di appalto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, adottando gli atti previsti dall'articolo 102 del Codice.

ART. 18 - COSTI DEI PEZZI DI RICAMBIO E DEL MATERIALE DI CONSUMO.

I ribassi offerti ai fini della partecipazione alla gara si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

I costi dei pezzi di ricambio e del materiale di consumo (originali equivalenti o consigliati dalle case produttrici), dovranno essere quelli risultanti dal listino ufficiale in vigore al momento della effettiva fornitura.

È pertanto onere dell'aggiudicatario fornire alla stazione appaltante gli aggiornamenti dei listini relativi ai predetti costi dei pezzi di ricambio e del materiale di consumo (originali equivalenti o consigliati dalle case produttrici).

ART. 19 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai fini della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare una garanzia fideiussoria corrispondente al 2 per cento del prezzo posto a base di gara, pari ad Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) in c.t., a titolo di garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Ove non sia rilasciato dal medesimo garante, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prodotto presentando apposito documento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al

RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi, per gli effetti e nelle forme di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 s.m.i. A tali fini, possono trovare applicazione le riduzioni di cui all'art. 93 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ove adeguatamente comprovate da parte dell'operatore economico aggiudicatario. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'annullamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario e l'amministrazione regionale potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, qualora in possesso dei necessari requisiti.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione aggiudicante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria. L'Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge n. 32/2019.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicante ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore economico aggiudicatario possa dar luogo.

ART. 22 - RECESSO UNILATERALE

È facoltà dell'Amministrazione recedere, ex art. 1671 del Codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se già è stata iniziata la prestazione del servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 109 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012 s.m.i., la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione regionale e l'aggiudicatario, quale che sia la

loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

ART. 24 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario del contratto. L'Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'amministrazione, interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

La ditta aggiudicataria del contratto sarà individuata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Umbria connessi all'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Alla luce di quanto sopra riportato, nel contratto verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno che si assumerà l'obbligo di operare conformemente alle regole previste dal sopracitato Regolamento UE e alle disposizioni impartite dalla Regione Umbria in materia di protezione dei dati.

ART. 26 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'accesso agli atti è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

ART. 27 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare, al momento della stipula del contratto, un Responsabile del servizio, nonché un suo eventuale sostituto, che sarà l'unico referente per la Stazione appaltante in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il

servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire, nei giorni feriali, la propria reperibilità nella fascia oraria 8,00 – 19,00, fornendo all'uopo un recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è fatto divieto al soggetto aggiudicatari di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

La cessione dei crediti è ammessa secondo quanto disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 29 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

Il soggetto aggiudicatario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione regionale. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del soggetto aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale sanzionabile con penali e/o risoluzione del contratto come previsto dal presente Capitolato.

Art. 30 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'Amministrazione regionale fa espresso riferimento:

- al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto legge 18 Aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca-Cantieri);
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ALLEGATI:

- 1) Elenco autovetture Lotto 1
- 2) Elenco autovetture Lotto 2
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679.

All.1) Elenco Autovetture Lotto 1

NR.	MARCA	MODELLO	CILINDRATA	VERSIONE	ALIMENTAZIONE	N. TELAIO	TARGA	DATA IMM.NE	KM. ATTUALI	SEDE
1	MITSUBISHI	L200	2477	AUTOCARRO	Diesel	MMBGNK70XD003511	AZ706XJ	01.07.1998	127.119	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
2	FIAT	STILO	1910	BERLINA	Diesel	ZFA19200000629349	DB988ET	26.09.2006	227.545	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
3	FIAT	DUCATO	2287	AUTOCARRO	Diesel	ZFA25000001403275	DR803AB	02.05.2008	62.143	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
4	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA16900001102226	DR845AC	07.05.2008	137.396	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
5	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA16900001102412	DR846AC	07.05.2008	140.152	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
6	LANCIA	PHEDRA	1997	BERLINA	Diesel	ZLA17900013398075	DX799FF	20.07.2009	295.560	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
7	FIAT	GRANDE PUNTO	1248	BERLINA	Diesel	ZFA19900000672573	ED206CR	20.07.2010	206.408	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
8	FIAT	GRANDE PUNTO	1248	BERLINA	Diesel	ZFA19900001662189	ED208CR	20.07.2010	243.825	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
9	FIAT	GRANDE PUNTO	1248	BERLINA	Diesel	ZFA19900001662514	ED209CR	20.07.2010	214.368	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
10	FIAT	DUCATO	2287	AUTOCARRO	Diesel	ZFA25000001805474	EF219BX	16.09.2010	234.903	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
11	MITSUBISHI	PAJERO	3200	JEEP	Diesel	JMBMNV88WBJ401433	EJ489GT	07.12.2011	60.672	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
12	FIAT	DOBLO'	1368	MULTIUSO	Benzina/Metano	ZFA26300009126698	EJ560ZV	30.08.2011	121.489	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
13	SUZUKI	JIMNY	1328	BERLINA	Benzina	JSAFJB43V00515386	EJ779VP	23.11.2011	74.002	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
14	MERCEDES	VIANO	2143	MONOVOLUME	Diesel	WDF63981513716299	EK864SF	30.03.2012	241.428	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
15	FIAT	PANDA	1248	BERLINA	Diesel	ZFA31200003518014	FA293DN	30.07.2015	44.831	Via M. Angeloni n. 6 Perugia

16	LAND ROVER	DEFENDER	2198	AUTOCARRO	Diesel	SALLDHMP8CA414937	ZA026WF	27.01.2012	59.160	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
17	ISUZU	D-MAX	2999	AUTOCARRO	Diesel	MPATF885HBT100561	EH042GW	25.03.2011	63.162	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
18	FIAT	PUNTO	1248	BERLINA	Benzina	ZFA18800000215405	BL891FM	2000	133.533	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
19	FIAT	PANDA 4x4	1242	BERLINA	Benzina	ZFA16900001660380	EB095PP	2010	74.861	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
20	FIAT	IVECO DAILY 4912	2500	AUTOCARRO	Diesel	ZCFC4980002178049	AJ289FS	1996	257.925	Centro ittogenico Borgo Cerreto
21	MITSUBISHI	L200	2477	AUTOCARRO	Diesel	MMBJNK7402D011646	BV007XN	2002	199.571	Trasimeno-S.Arcang
22	FIAT	IVECO 75	3920	AUTOCARRO	Diesel	ZCFA75C0202464169	CX044JY	2005	92.175	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
23	MITSUBISHI	L200	2477	AUTOCARRO	Diesel	MMBCNKB407D149618	DN393VW	2008	102.293	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
24	LAND ROVER	DEFENDER	2198	FURGONE	Diesel	SALLDVB584A671486	ZA866PZ	2004	147.499	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
25	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Benzina	ZFA141A0002077208	CG562XJ	2003	157.070	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
26	OPEL	FRONTERA	2171	AUTOVETTURA	Diesel	WOLO6BF66ZV507277	CK866JG	2003	227.850	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
27	SUZUKI	JIMNY	1328	BERLINA	Diesel	JSAFJB53V00201406	CV467AJ	2005	159.345	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
28	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Diesel	ZFA1690001406199	DZ972HV	2009	94.977	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
29	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Diesel	ZFA16900001406442	DZ973HV	2009	350.554	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
30	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Diesel	ZFA16900001395711	DZ974HV	2009	93.656	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
31	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Diesel	ZFA16900001406346	DZ975HV	2009	161.337	Via M. Angeloni n. 6 Perugia

32	LAND ROVER		2495	MONOVOLUME	Diesel	SALLDHM88YA180646	ZA230DS	1999	100.538	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
33	LAND ROVER		2495	MONOVOLUME	Diesel	SALLDVB88YA181305	ZA231DS	1999	313.567	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
34	LAND ROVER		2495	MONOVOLUME	Diesel	SALLDVB584A668980	ZA253MW	2004	385.636	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
35	LAND ROVER		2495	MONOVOLUME	Diesel	SALLDVB584A668526	ZA389SM	2004	252.043	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
36	FIAT	DOBLO'	1910	MULTIUSO	Diesel	ZFA22300005111389	BW964ZY	25.06.2002	147.740	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
37	NISSAN	KING CAB	2488	AUTOCARRO	Diesel	JN1BPUD22U0127896	DC871TF	28.07.2006	125.609	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
38	FIAT	PUNTO	1242	BERLINA	Diesel	ZFA18800000965081	DG461ZS	12.04.2007	179.406	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
39	FIAT	PUNTO	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA18800000968205	DJ534DP	23.05.2007	160.717	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
40	FIAT	PANDA	1248	BERLINA	Diesel	ZFA16900000585486	DA357JK	28.02.2006	130.222	Via M. Angeloni n. 6 Perugia
41	SUZUKI	IGNIS	1328	AUTOVETTURA	Benzina	JSAFHY51S00153598	CF415AS	22.07.2003	195.967	Via M. Angeloni n. 6 Perugia

All. 2) Elenco Autovetture Lotto 2

NR.	MARCA	MODELLO	CILINDRATA	VERSIONE	ALIMENTAZIONE	N. TELAIO	TARGA	DATA IMM.NE	KM. ATTUALI	SEDE
1	FIAT	PUNTO	1248	BERLINA	Diesel	ZFA18800000965704	DG463ZS	12.04.2007	173.845	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
2	FIAT	PUNTO	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA18800001010554	DK639WF	03.10.2007	144.693	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
3	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA16900001102361	DR844AC	07.05.2008	176.486	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
4	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA16900001102366	DR847AC	07.05.2008	198.349	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
5	MERCEDES	VIANO	2143	MONOVOLUME	Diesel	WDF63981513715865	EJ898GW	09.03.2012	226.552	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
6	FIAT	PUNTO	1248	BERLINA	Benzina	ZFA17600002273520	AJ035FG	1995	232.177	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
7	FIAT	PANDA	1242	BERLINA	Benzina	ZFA16900000426685	CW506EN	2005	115.990	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
8	FIAT	PUNTO	1242	BERLINA	Benzina/Metano	ZFA18800000968287	DJ531DP	23.05.2007	142.419	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
9	FIAT	PUNTO	1248	BERLINA	Diesel	ZFA18800000863708	DA329JK	23.02.2006	209.829	Piazzale Bosco n. 3/A Terni
10	NISSAN	DOUBLE CAB RALLY	2488	AUTOCARRO	Diesel	JN10PUD22U0831044	DC870TF	28.07.2006	199.474	ORVIETO

All. 3)

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla gara:

LOTTO 1: CIG 7862782CF5

LOTTO 2: CIG 7862799AFD

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 .

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui è parte l'interessato

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: esecuzione del contratto:

- LOTTO 1: CIG 7862782CF5
- LOTTO 2: CIG 7862799AFD

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati comuni e giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679).

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di affidare il contratto:

- LOTTO 1: CIG 7862782CF5
- LOTTO 2: CIG 7862799AFD

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio/ Servizi:

- Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali. Logistica e flussi documentali;

- Servizio Provveditorato, gare e Contratti e gestione partecipate.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non previsto.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative (indicare tempi di trattamento e conservazione dei dati).

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email:dpo@regione.umbria.it*).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato: trattamento dei dati all'interno del servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale scarl, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.;

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure

sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei

motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3.Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.